

Temporale c. Italia - - Prima sezione - sentenza del 20 giugno 2024 (ricorso n. 38129/15)

Detenzione di soggetto affetto da patologie fisiche e psichiatriche – Cure fisiche e psichiatriche (compresi trattamenti farmacologici) complessivamente adeguate - Violazione dell'art. 3 CEDU in tema di trattamenti inumani e degradanti – Non sussiste.

Non viola l'art. 3 della Convenzione la detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie fisiche (tra cui la fibrillazione arteriosa e la malnutrizione) e psichiatriche (tra le quali psicosi e stati d'ansia) laddove nel complesso le autorità carcerarie abbiano sottoposto il detenuto a terapie adeguate.

Fatto. La vicenda, cui la sentenza qui sintetizzata si riferisce, è assai intricata. Se ne riportano in sintesi gli elementi essenziali.

Antonio Temporale (classe 1955 e dichiarato invalido al 100 per cento) era stato condannato dal GIP del tribunale di Napoli per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi e traffico di stupefacenti nel marzo 2015 ed era stato, pertanto, associato al carcere di Secondigliano.

Dal fascicolo processuale presso la Corte EDU risulta, altresì, che egli era stato oggetto di ricoveri in ospedale psichiatrico giudiziario per circa 3 anni all'inizio degli anni 2000, indi per un anno tra il 2010 e il 2012 e poi, ancora, per circa 2 mesi nel 2014 (v. nn. 4-6 della sentenza).

Nel maggio 2015, il GIP di Napoli aveva ricevuto la richiesta della difesa del Temporale di ordinare una perizia psichiatrica e di disporre la detenzione domiciliare; egli aveva quindi disposto che il servizio sanitario del carcere di Secondigliano redigesse una relazione sullo stato di salute del detenuto.

Nella relazione era emerso che lo stato di salute del ricorrente era mediocre e che egli aveva, in effetti, bisogno di un sostegno psicologico costante, il quale però gli era fornito dalle strutture carcerarie. Sicché il GIP aveva rigettato l'istanza del Temporale.

Quest'ultimo allora si era rivolto alla Corte EDU *ex art.* 39 del Regolamento di procedura, oltre che per invocare l'accertamento della violazione degli artt. 2 e 3 CEDU. La Corte aveva chiesto al Governo italiano di tenerla informata sull'assistenza prestata al detenuto e – in definitiva – il 4 settembre 2015 - aveva respinto la richiesta di misura cautelare.

Senonché, nel frattempo, il Temporale era imputato anche in un processo innanzi al tribunale di Santa Maria C.V. In tale ambito, il tribunale aveva disposto – nell'arco di un complesso sviluppo processuale, nel quale la difesa aveva domandato l'intervento dei periti, la detenzione domiciliare e la liberazione anticipata – quattro perizie medico-psichiatriche (29 dicembre 2015, 26 gennaio, 2 marzo e 12 dicembre 2016).

In via di sintesi, le perizie avevano riconosciuto l'esistenza di patologie sia strettamente fisiche (tra cui la fibrillazione arteriosa e una leggera malnutrizione) sia psichiatriche. Le relazioni peritali avevano, però, anche escluso che tali dati sanitari determinassero l'incompatibilità con il regime carcerario, tanto più che l'assistenza psicologica intramuraria, consistente anche in cure farmacologiche, poteva dirsi complessivamente adeguata (v. nn. 11-19).

Le richieste difensive erano quindi state respinte.

Tuttavia, il 27 gennaio 2017, il tribunale di Santa Maria C.V. aveva infine emanato un'ordinanza d'incompatibilità dello stato di salute del Temporale con la detenzione in carcere e, quindi, gli era stato imposto l'obbligo di dimora. Peraltro, dal fascicolo processuale presso la Corte EDU risulta che il ricorrente era stato nuovamente condannato per altri reati e che, conseguentemente, era uscito dal carcere il 16 agosto 2017 per essere collocato in detenzione domiciliare e per godere poi della liberazione anticipata, con fine pena il 18 ottobre 2018.

Diritto. Quanto alla doglianza inerente all'art. 2 CEDU (diritto alla vita), la Prima sezione (in composizione plenaria), la ritiene non meritevole di essere autonomamente considerata.

Quanto invece alla lamentata violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la Corte analizza tutte le risultanze dei fascicoli sanitari inerenti alla detenzione del ricorrente (v. nn. 24-36) e si rifà alla sentenza *Rooman c. Belgio* del 2019 (v. anche la sentenza *Riela c. Italia* del 2023, nel *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 88).

A questo proposito, la Corte EDU rammenta quali siano gli indici da prendere in considerazione per stabilire se l'art. 3 CEDU sia rispettato in confronto di persone detenute (v. nn. 72-79):

- lo stato di salute della persona e l'impatto della detenzione su di esso;
- l'adeguatezza e l'appropriatezza delle cure prestate, misurata anche contro il livello delle cure che lo Stato garantisce alla generalità della popolazione (v. n. 75);
- il fatto che sia coinvolto nella diagnosi e nella terapia un medico specialista (v. n. 76);

La Corte EDU poi ricorda che non sussiste per gli Stati sottoscrittori un obbligo di liberare *sic et simpliciter* il detenuto malato ma che su di essi incombe un onere probatorio stringente di aver rispettato i requisiti poc'anzi elencati.

Per il caso prospettato dal ricorrente, quindi, la Corte EDU perviene alla conclusione che, dagli elementi di fatto rimasti accertati durante la causa, i trattamenti sanitari cui il Temporale è stato sottoposto sono risultati frequenti e di livello sufficiente nonché svolti da specialisti.

Di qui il rigetto, all'unanimità, del ricorso sull'art. 3 CEDU.

Il ricorrente aveva anche invocato la violazione dell'art. 38 CEDU, a motivo che – a suo dire – il Governo italiano non aveva ottemperato all'ordine di informazione, emanato dalla Corte *ex art.* 39 del Regolamento di procedura, ma anche questa doglianza viene ritenuta infondata.